

**CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI UN PERCORSO
DI PRESA IN CARICO RIABILITATIVA PRECOCE A FAVORE DEGLI INFORTUNATI
SUL LAVORO CON TRAUMA MAGGIORE IN FASE POST-ACUTA**

TRA

L'Azienda Ospedaliero - Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona (di seguito nominata Azienda Ospedaliera) con sede legale in Via Conca n. 71 – 60126 ANCONA, nella persona del Direttore generale pro-tempore Dott. Michele Caporossi

E

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione Regionale Marche (di seguito nominata INAIL DR Marche) con sede legale in Via Piave n. 25 – 60124 ANCONA, nella persona del Direttore regionale pro-tempore Dott. Giovanni Contenti

PREMESSO

- che la riabilitazione è la principale risposta alle conseguenze disabilitanti dei traumi ed è tra gli interventi sanitari con un più vantaggioso rapporto costo/efficacia, soprattutto per le popolazioni di pazienti con limitazioni funzionali complesse e gravi;
- che i principali fattori che condizionano l'esito della riabilitazione, oltre alla qualità tecnica delle prestazioni, sono la tempestività della presa in carico e la continuità delle cure, ovvero il coordinamento e la coerente successione degli interventi, con particolare riferimento al passaggio dalla fase acuta ospedaliera a quella riabilitativa territoriale;
- che nel corso degli ultimi anni la normativa ha rimodulato e ampliato i compiti dell'INAIL contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, comprendendo nella tutela gli interventi prevenzionali, curativi, riabilitativi e di reinserimento dei lavoratori con disabilità;
- che il Centro di riabilitazione motoria INAIL di Volterra (di seguito denominato CRM), eroga prestazioni di riabilitazione intensiva muscolo-scheletrica in favore di pazienti con problematiche di salute complesse ed elevati bisogni assistenziali e riabilitativi purché stabili dal punto di vista clinico, attuando nei confronti degli stessi una presa in carico multidisciplinare;
- che le prestazioni erogate dal CRM agli infortunati e ai tecnopatici sono richieste dalle Sedi INAIL e che gli oneri di tali prestazioni sono a carico di INAIL;
- che i lavoratori vittime di traumi vertebro-midollari e, più in generale, di traumi maggiori costituiscono una popolazione di infortunati limitata come numerosità ma caratterizzata da esiti lesivi particolarmente gravi ed associati ad una elevata incidenza di disabilità, in parte evitabile con tempestivi interventi di prevenzione

- secondaria (presa in carico precoce) e terziaria (prevenzione delle complicanze o di ulteriori danni);
- che il trauma maggiore è una condizione che determina una o più lesioni di cui almeno una è in grado di determinare un rischio immediato o potenziale per la sopravvivenza o per una grave invalidità;
 - che presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona è presente la S.O.S.D. Unità Spinale alla quale afferiscono i pazienti che hanno riportato eventi traumatici maggiori in occasione di lavoro e che sono afferenti alla gestione delle Sedi territoriali INAIL coordinate dalla Direzione regionale Marche;
 - che è interesse comune delle parti assicurare la continuità del percorso di cura dall'ospedale al territorio e la precoce presa in carico dell'infortunato da parte dell'équipe multidisciplinare INAIL, al fine di attivare tempestivamente tutte le prestazioni, non solo assicurative ma anche riabilitative e socio-sanitarie, che fanno parte della tutela globale e integrata attuata dall'INAIL,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premessa

La narrativa in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

Le parti si impegnano a collaborare alla realizzazione di un percorso integrato sperimentale per la presa in carico riabilitativa precoce post-acuzie dell'infortunato sul lavoro con trauma maggiore (trauma vertebro-midollare, politrauma, schiacciamento di arti, frattura instabile di bacino, fratture multiple di ossa lunghe prossimali, grandi ustioni, ecc.), che persegua l'obiettivo di rispondere tempestivamente ai bisogni assistenziali, riabilitativi e psico-sociali gestibili in ambito extra ospedaliero presso il CRM con oneri a carico dell'INAIL.

Art. 3 – Modalità operative

Le modalità della collaborazione tra le Parti sono indicate nella "Procedura operativa per la gestione del percorso di presa in carico precoce dell'infortunato vittima di trauma maggiore", allegato alla presente (Allegato 1) che forma parte integrante del presente Protocollo d'intesa.

Il documento individua le fasi del percorso sperimentale e le sinergie tra i soggetti coinvolti utili a garantire all'utente la continuità assistenziale e terapeutica durante tutto il percorso.

Art. 4 – Oneri

L'onere del trasporto sanitario dell'infortunato sul lavoro e del tecnopatico da e verso il CRM e della degenza presso il CRM medesimo è interamente a carico di INAIL, e in particolare della Sede INAIL titolata all'invio del paziente.

Art. 5 – Durata

Il presente accordo entra in vigore alla data della sua sottoscrizione, ha validità triennale e può essere rinnovato per uguale periodo, con preventiva richiesta scritta da formularsi almeno due mesi prima della scadenza, solo previo accordo scritto tra le Parti, in considerazione degli scopi e delle finalità che si intendono perseguire con le iniziative di

cui al presente accordo e alla procedura allegata ed al loro buon esito. Sono esclusi pertanto i rinnovi taciti.

Art. 6 – Modifiche

Il presente accordo potrà essere integrato, modificato od emendato, previo accordo tra le Parti, solo per iscritto, mediante scambio di lettera a firma congiunta, da persone munite di idonei poteri di rappresentanza in nome e per conto dei contraenti.

Art. 7 – Recesso

È consentito alle Parti il recesso dal presente accordo nel rispetto di un preavviso di 6 mesi, corredato da motivata giustificazione.

Art. 8 – Tutela dei dati personali

Con la sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali saranno trattati nel rispetto di quanto statuito dal Reg. UE 679/2016 e dal D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.

In particolare, con la sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa, ciascuna Parte dichiara di essere stata informata sul trattamento dei propri dati personali e, in specie, che gli stessi vengono trattati per le attività funzionali alla stipula del presente Protocollo d'Intesa e per la gestione del relativo rapporto da esso discendente.

Le Parti prendono atto, altresì, dei diritti loro riconosciuti dagli artt. da 15 a 21 del Reg. UE 276/2016.

Inoltre il trattamento dei dati personali oggetto della presente convenzione, pur non essendo obbligatorio è, comunque, necessario per procedere alla stipula del presente Protocollo d'Intesa e per compiere gli adempimenti amministrativi conseguenti.

I dati verranno trattati sia con strumenti informatici che cartacei nel rispetto delle disposizioni contenute nel Reg. UE 679/2016 e nel D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e saranno conservati per il tempo ex lege previsto.

I dati verranno comunicati alle strutture organizzative interne di questa Azienda e ai suoi dipendenti, alla Compagnia Assicurativa o ad altre istituzioni pubbliche solo per le finalità qui espressamente indicate, non sono previsti trattamenti soggetti a processo decisionale interamente automatizzato ivi compresa la profilazione.

I dati saranno conservati per il tempo della durata del protocollo d'Intesa, salvo un periodo di conservazione superiore in ragione di specifiche disposizioni di legge o regolamentari.

Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti dell'informativa di cui agli art. 13 del Reg. UE 679/2016.

Si dà atto che le Parti agiscono nei confronti dell'interessato in qualità di Titolari autonomi e, quindi, saranno tenuti ciascuno per quanto di competenza a compiere gli adempimenti di rispettiva competenza ai sensi di quanto specificamente prescritto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e dai provvedimenti emessi dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Art. 9 – Foro competente

Foro competente in caso di controversie sarà quello di Ancona, rinunciando espressamente le parti, fin da ora, alla competenza di qualsiasi altra sede.

Art. 10 – Registrazione e imposta di bollo

Le Parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso in base all'art. 4 della parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, a cura e spese della Parte richiedente.

Il presente atto viene redatto e sottoscritto in forma digitale ed è soggetto ad imposta di bollo sin dall'origine, ai sensi dell'art.2 del D.P.R. 642/1972 e dell'allegato A Tariffa (Parte I) "Atti, documenti e registri soggetti a imposta di bollo sin dall'origine". Gli oneri dell'imposta di bollo sono a carico di INAIL.

Ancona, 18 maggio 2022

Per
L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI DI ANCONA

(Dott. Michele Caporossi)

Per
L'INAIL
DIREZIONE REGIONALE MARCHE

(Dott. Giovanni Contenti)